



Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Spataro"

66052 - GISSI (CH) Via Provinciale tel. 087393406

E-Mail chtd07000b@istruzione.it - www.omnicomprensivospataro.it

Codice Fiscale 92032360692

Distretto scolastico n.11



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - "G.SPATARO"-GISSI
Prot. 0001660 del 05/02/2022
V-7 (Uscita)

Gissi, 5 febbraio 2022

A tutto il personale Docente e ATA
Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Al DSGA

Ai Sindaci dei Comuni di Carpineto Sinello, Casalanguida, Casalbordino
Furci, Gissi, Guilmi, Liscia e San Buono

A tutti gli Interessati
tramite il sito Web d'Istituto

Oggetto: D.L. 5 del 4 febbraio 2022 e Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022

Si comunica che il Decreto Legge in oggetto, raggiungibile al link <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>, contiene "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

L'**art. 1** riguarda la **durata delle certificazioni verdi** COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19: la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo; lo stesso vale per chi è stato identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2 dopo la conclusione del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; invece a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

L'**art. 2**, Ulteriori **disposizioni sul regime dell'autosorveglianza**, precisa che le disposizioni sull'auto-sorveglianza si applicano anche in caso di guarigione dal COVID-19 avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

L'**art. 5** dispone che agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'**accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato** e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021

L'**art. 6**, che riguarda la **gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**, introduce notevoli cambiamenti alle procedure finora previste nelle scuole per la gestione dei casi di positività al COVID-19:

PERSONALE SCOLASTICO: si applica il regime dell'**auto-sorveglianza**. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

SCUOLE DELL'INFANZIA:

- a) **FINO A 4 CASI DI POSITIVITA' AL COVID-19 TRA I BAMBINI PRESENTI NELLA STESSA SEZIONE:** l'**attività educativa e didattica** prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, con obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-



Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Spataro"

66052 - GISSI (CH) Via Provinciale tel. 087393406

E-Mail chtd07000b@istruzione.it - www.omnicomprensivospataro.it

Codice Fiscale 92032360692

Distretto scolastico n.11



2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

- b) **5 O PIU' CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI NELLA STESSA SEZIONE** (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente): si applica alla sezione una **sospensione delle attività per cinque giorni**.

SCUOLE PRIMARIE:

- a) **FINO A 4 CASI DI POSITIVITA' AL COVID-19 TRA GLI ALUNNI PRESENTI NELLA STESSA CLASSE: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, con obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- b) **5 O PIU' CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI TRA GLI ALUNNI PRESENTI NELLA STESSA CLASSE** (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente):
- **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo** ove prevista: **attività didattica in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; REGIME SANITARIO: auto-sorveglianza.
 - **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione: attività didattica in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**, con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID; REGIME SANITARIO: auto-sorveglianza.
 - **per tutti gli altri: didattica digitale integrata per cinque giorni**. REGIME SANITARIO: quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO:

- a) **UN CASO DI POSITIVITÀ ACCERTATO TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE: attività didattica per tutti in presenza**, con utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- b) **DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE** (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente):
- **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo: attività didattica in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei



Istituto Omnicomprensivo Statale "G. Spataro"

66052 - GISSI (CH) Via Provinciale tel. 087393406

E-Mail chtd07000b@istruzione.it - www.omnicomprensivospataro.it

Codice Fiscale 92032360692

Distretto scolastico n.11



docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; REGIME SANITARIO: auto-sorveglianza.

- **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione: attività didattica in presenza, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (o degli stessi studenti se maggiorenni)**, con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID; REGIME SANITARIO: auto-sorveglianza.

- **per tutti gli altri: didattica digitale integrata per cinque giorni.** REGIME SANITARIO: quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

VERIFICA REQUISITI PER LA PRESENZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI 5 O PIU' CASI NELLA SCUOLA PRIMARIA E 2 O PIU' CASI NELLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: può essere effettuata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il comma 6 dello stesso articolo 6 dispone che l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, siano abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 siano ridefinite in funzione di quanto disposto dallo stesso articolo 6. La Scrivente, pertanto, provvederà nelle prossime ore a ridefinire le disposizioni precedenti che rientrino in questa casistica e a pubblicare le nuove disposizioni sul sito web d'Istituto.

Per completezza di informazione si allega anche la Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2".

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Aida Marrone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)